



## STUDIO LEGALE SPARTI

Avv. ROBERTO SPARTI Cassazionista    Avv. SERGIO SPARTI Cassazionista    Avv. VINCENZO SPARTI Cassazionista  
PhD Università Palermo

Via Principe di Belmonte, 94 - 90139 Palermo T | 091 323 507 - F | 091 324 768  
info@studiospartit.it - studiospartit@pec.studiospartit.it - www.studiospartit.it

 349 843 7823

Studio Sparti 

### **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

#### **LAZIO - ROMA**

#### **RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

#### **NEL RICORSO ISCRITTO AL N. 3416/2023**

Per il Dott. GAETANO LOMBARDO nato a Palermo il 9.4.1988 e residente in Via Ettore Arculeo, 12 - Palermo (PA) - (C.F.: LMBGTN88D09G273Z), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio presente atto, dall'Avv. Vincenzo Sparti (C.F.: SPR VCN 76S09 G273Z), con domicilio telematico ed indicazione ai fini della comunicazioni di cancelleria dell'indirizzo pec: [vincenzospartit@pec.it](mailto:vincenzospartit@pec.it) e numero Fax 091324768

#### **CONTRO**

- Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM - presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- Ministero della Cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- Avvocatura dello Stato, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- Commissione d'esame del concorso, in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12

### **E NEI CONFRONTI**

Del Dott. Antonino Tocco (C.F. TCC NNN 90S12G273B), nato il 12/11/1990 a Palermo (collocato tra i vincitori in posizione 425, vale a dire in posizione che sarebbe superata dal ricorrente nel caso di accoglimento del ricorso) all'indirizzo p.e.c. "antonino.tocco@pec.it" - estratto dal registro INI-PEC;

### **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE ED ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE**

- della graduatoria relativa al Concorso Ripam, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n. 104 del 31.12.2021, per la selezione di 2293 unità di personale, area seconda, da destinare presso: Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato, pubblicata sul sito ufficiale del Formez il 12.12.2022 relativa al Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF 464 unità di personale) approvata dalla Commissione Esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam, nella parte in cui riconosce al ricorrente un solo punto per titoli di studio, nonostante lo stesso fosse in possesso

di due lauree e dovessero essergli attribuiti due punti, collocandolo tra gli idonei non vincitori alla posizione 545 con il punteggio complessivo di 22,625, in luogo del punteggio che sarebbe stato corretto di 23,625 che avrebbe determinato una diversa posizione e la collocazione in posizione di vincitore al posto 300 circa;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi inclusi gli eventuali verbali e/o gli atti di valutazione dei titoli allo stato non conosciuti, non essendo stata esitata l'istanza di accesso agli atti formulata il 15.1.2023, nonché ogni eventuale atto di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art.10 Bando) e di successiva immissione in servizio dei candidati collocati in posizione peggiore al ricorrente in virtù dell'erroneo punteggio attribuitogli.

**ORA ANCHE PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ E PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO** del Verbale n. 6 del 25.7.2022 della Commissione d'Esame nominata dalla Commissione Ripam con delibera n. 16 del 15.6.2022 (ed, ove necessario, delle osservazioni della medesima Commissione sui criteri di valutazione dei titoli di studio indicate nel verbale n. 5 del 18.7.2022, richiamate dal verbale medesimo ed allo stato non conosciute), nella parte in cui ha deciso di valutare il titolo di laurea complessivamente in 1 punto quando la laurea specialistica è stata conseguita nello stesso settore disciplinare della triennale, assegnando complessivamente 1 punto alla laurea triennale + quella specialistica; verbale prodotto unitamente alla memoria di Costituzione dell'avvocatura dello Stato del 28.2.2023.

### **FATTO**

Il ricorrente ha partecipato nel febbraio 2022 al Concorso Ripam, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n. 104 del 31.12.2021, per la selezione di 2293 unità di personale, area seconda, da destinare presso: Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato, per il profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore

amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF 464 unità di personale).

Nella domanda lo stesso dichiarò ed autocertificò di possedere due lauree, una Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (DM 270/04), **ed una Laurea Magistrale - LM-85 in Scienze pedagogiche.**

L'art. 7 comma 3 del Bando di Concorso afferma inequivocabilmente che “*Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:*

*1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale.*

*0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;*

*0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;*

*1 punto per ogni dottorato di ricerca;*

*0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.”.*

Come evincibile dalla graduatoria agli atti del ricorso principale, al ricorrente fu attribuito un solo punto, nonostante, si ripete, lo stesso fosse in possesso di una laurea triennale e di una laurea magistrale (identificabile dal nome Laurea Magistrale e dal codice LM-85) e dovessero essergli sicuramente attribuiti due punti, con la conseguenza che fu collocato tra gli idonei non vincitori, alla posizione 545, con il punteggio complessivo di 22,625, in luogo del punteggio che sarebbe stato corretto di 23,625 che avrebbe determinato la qualità di vincitore e la collocazione alla posizione 300 circa.

Con ricorso notificato il 10.2.2023 ed iscritto al TAR Lazio di Roma il 27.2.2023 portante n. 3416/2023, l'istante provvedeva ad impugnare la graduatoria finale e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.

In data 28.2.2023 si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato che produceva il verbale odiernamente impugnato in cui la Commissione, andando al di là dei propri poteri, ed in violazione di legge e di bando, non si limitava ad interpretare le previsioni del Bando (dal tenore univoco, peraltro), ma introduceva un proprio

criterio irragionevole ed invalido, ove mai applicabile alle due lauree del Lombardo.

Anche tale verbale, nella misura in cui determinerebbe l'attribuzione di un solo punto al ricorrente, merita di essere annullato, dichiarato nullo e/o invalido per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

- 1) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS.N.165/2001, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO; VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N.3 DEL 24/04/2018; VIOLAZIONE DELL'ART.18 DELLA L.N. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DI FATTI, PER CONTRADDITTORIETA' E VIOLAZIONE DELLE REGOLE E DEI LIMITI FISSATI NEL BANDO DI CONCORSO, PER AVERE L'AMMINISTRAZIONE ATTRIBUITO UN SOLO PUNTO ALLE DUE LAUREE POSSEDUTE DAL RICORRENTE IN VIOLAZIONE DALL'ART. 7 COMMA 3 BANDO DI CONCORSO**

Il verbale odiernamente impugnato appare anch'esso illegittimo nella parte in cui, discostandosi dalle regole del Bando, ha deciso *“di valutare il titolo di laurea complessivamente 1 punto quando la laurea specialistica è stata conseguita nello stesso settore disciplinare della triennale. Quindi, in tal caso, alla laurea triennale + quella specialistica verrà assegnato complessivamente 1 punto.”*

Al di là della formulazione forzata ed intrinsecamente contraddittoria già sul piano logico, non potendosi superare il dato oggettivo di trovarsi di fronte a “due lauree” e non una (*“valutare il titolo di laurea complessivamente 1 punto”*!), il fatto rilevante è che il nuovo criterio non ha valore interpretativo, ma introduce una

nuova regola, aggiuntiva rispetto a quella prevista nel Bando che viceversa appare secca: ogni laurea implica l'attribuzione di un punto.

La Commissione, invece, introduce un criterio personale con cui si autoattribuisce una significativa discrezionalità, peraltro usata in negativo nel caso di specie, che autorizza la Commissione a decidere in maniera del tutto autonoma ed arbitraria quando una laurea specialistica è conseguita nello stesso settore disciplinare della triennale, senza ulteriori specificazioni ed indicazioni su come valutare il perimetro del medesimo settore disciplinare, e senza spiegare perché le due lauree (la triennale e la magistrale) possedute dal Lombardo appartengano al medesimo settore disciplinare.

La nuova regola, in buona sostanza, fa sì che, sulla base di una valutazione soggettiva ed aleatoria, una delle due lauree non attribuisca alcun punto, e ciò è palesemente contrario al *dictum* del bando: “*1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale.*”.

La decisione è anche contraria allo stesso spirito delle riforme universitarie, giacché una laurea specialistica può essere presa solo se si possiede una previa laurea triennale che necessariamente consente di accedere al corso di laurea specialistica. V'è sempre nel passaggio da un corso di laurea triennale ad un corso di laurea specialistica una medesimezza di area disciplinare, perchè, in caso contrario, non è proprio consentito, ad esempio, con una laurea triennale in scienze giuridiche passare ad una laurea specialistica in agraria. Le lauree specialistiche appartengono giocoforza sempre al medesimo settore disciplinare, quindi, con l'introduzione della nuova regola, essi hanno di fatto escluso il valore in sé stesso delle lauree specialistiche che, invece, viene espressamente riconosciuto dal bando.

Proprio al fine di accertare la circostanza, il ricorrente, con istanza del 15.2.2023, inoltrò alla parte resistente istanza di accesso agli atti con cui chiedeva la copia delle valutazioni dei candidati cui era stato riconosciuto il doppio punteggio,

proprio per verificare le modalità applicative concrete di tale scelta, ma, invero, l'istanza è stata ignorata. Medesima richiesta si spiega in questa sede cautelare.

Il nuovo criterio fissato dalla Commissione pone poi sullo stesso identico piano il soggetto che ha studiato per soli tre anni rispetto a quello che ha studiato per ulteriori anni, e ciò risulta palesemente iniquo e difforme rispetto a ciò che era stato stabilito nel Bando che aveva cercato di ponderare adeguatamente le circostanze del caso. La fuga in avanti della Commissione appare, invece, illegittima ed inopportuna perché il criterio da essa fissato appare senz'altro più iniquo ed irragionevole di quello elaborato chiaramente e senza spazi di manovra dal Bando di Legge.

La Commissione ha trattato due situazioni diverse (il possesso di una sola laurea triennale ed il possesso di laurea triennale e laurea specialistica – ammesso che sia il caso del ricorrente che, invece, vanta una laurea magistrale) in modo identico, in violazione dell'uguaglianza ex art. 3 Costituzione e della parità di trattamento, della ragionevolezza e del buon andamento. La scelta della Commissione non risponde quindi a principi meritocratici e di buon andamento ed imparzialità imposti dalla stessa Costituzione.

L'ingiustizia manifesta dell'assimilazione della laurea triennale a percorsi più ampi (come quello per gli ulteriori anni della specialistica) è stata pronunciata più volte dalla giurisprudenza di codesto TAR. Da ultimo sentenza TAR Lazio 239/2023 che richiama il seguente principio applicabile anche al caso di specie: *“nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per*

*livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (cfr. Sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Sez. IV, nn. 1739 e 3739 del 2022).”*

Sussistono, quindi, tanto delle violazioni di legge, e segnatamente degli artt. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e delle collegate linee guida di cui alla Direttiva n.3 del 24/04/2018, che demandano ai bandi i criteri per la valutazione dei titoli, degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento, quanto delle violazioni delle previsioni del Bando; e dell’art. 18 della L.n. 241/1990, poiché la Commissione non tiene in conto uno dei due titoli posseduti dal ricorrente, come autocertificati nell’apposita domanda di partecipazione al concorso.

In ogni caso, sussiste con certezza il vizio di eccesso di potere non potendo la P.A. arbitrariamente sottrarsi ai limiti ed ai vincoli che si era autoattribuita attraverso un regolare Bando di Concorso che ha un tenore chiaro ed inequivocabile sul punteggio da attribuire ai titoli di studio.

Come, infatti, ritenuto da pacifica giurisprudenza amministrativa *“la disciplina dei pubblici concorsi non può essere modificata allorquando il concorso sia già in itinere”* (Cons. Stato, Sez. III, 30/09/2015, n. 4573). Ciò, per l’ipotesi in cui, la P.A. nell’atto di valutare i titoli o in qualunque altra occasione, abbia deciso di considerare come una sola laurea le due lauree possedute dal ricorrente.

*“Per costante e condivisibile giurisprudenza il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità; e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole della competizione cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto cui l’amministrazione si è originariamente auto-vincolata*



*nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, 1 aprile 2003, n. 596; Cons. Stato, Sez. V, 27/05/2014, n. 2709; Cons. Stato, Sez. IV, 19/02/2019, n. 1148).*

*Si deve ritenere, quindi, che nel caso di specie, essendo state modificate le regole per la valutazione dei titoli quando le domande di partecipazione al concorso erano già state presentate e quando erano già noti i titoli culturali posseduti e dichiarati da ciascuno dei concorrenti, l'Amministrazione resistente sia incorsa nella violazione del principio appena riaffermato.”* TAR Lazio REG.PROV.COLL. N. 06850/2020 REG.RIC. N. 00484/2020.

### **SUL PREGIUDIZIO GRAVE ED IRREPARABILE**

Si insiste sulla sussistenza dei presupposti ai fini dell'emanazione di idonee misure cautelari onde assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, stante che nel concorso per cui è causa parte resistente ha avviato le procedure di assegnazione ed il ricorrente potrebbe essere illegittimamente estromesso dalla scelta di assegnazione in luogo a lui congeniale con pregiudizio in ordine ai diritti fondamentali al lavoro, alla famiglia ed all'estrinsecazione della sua personalità.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e ritenuto, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso chiede che

### **VOGLIA P'ILL.MO T.A.R. LAZIO - ROMA**

*Reiectis adversis,*

- preliminarmente sospendere, oltre i provvedimenti impugnati col ricorso principale, anche il verbale n. 6 del 25.7.2022 della Commissione d'Esame nominata dalla Commissione Ripam con delibera n. 16 del 15.6.2022 (ed, ove necessario, delle osservazioni della medesima Commissione sui criteri di valutazione dei titoli di studio indicate nel verbale n. 5 del 18.7.2022, richiamate dal verbale medesimo ed allo stato non conosciute), nella parte in cui ha deciso di valutare il titolo di laurea complessivamente in 1 punto quando la laurea

specialistica è stata conseguita nello stesso settore disciplinare della triennale, assegnando complessivamente 1 punto alla laurea triennale + quella specialistica; verbale prodotto unitamente alla memoria di Costituzione dell'avvocatura dello Stato del 28.2.2023.

- nel merito accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati col ricorso principale nonché con quello per motivi aggiunti quest'ultimo nella parte in cui ha deciso di valutare il titolo di laurea complessivamente in 1 punto quando la laurea specialistica è stata conseguita nello stesso settore disciplinare della triennale, assegnando complessivamente 1 punto alla laurea triennale + quella specialistica; verbale prodotto unitamente alla memoria di Costituzione dell'avvocatura dello Stato del 28.2.2023.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari.

Ove ritenuto necessario ai fini della fase di merito, si fa sin d'ora istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a., stante che, per l'elevato numero dei soggetti coinvolti e controinteressati, non è agevole procedere alla loro esatta individuazione ed alla consequenziale notifica individuale del ricorso.

Ai fini del contributo unificato, si rappresenta che il ricorso verte in materia di concorso pubblico per accesso alla P.A. e che il ricorrente possiede il reddito di cui all'allegato 7.

Si offrono in comunicazione:

1. verbale n. 6 del 25.7.2022 della Commissione d'Esame
2. Verbale Schermata internet relativa alla pubblicazione dell'avviso di scelta della sede.

Si fa richiesta anche in questa sede di esibire copia integrale delle istanze e delle valutazioni relative ai vincitori che, nella graduatoria, presentano un punteggio dei titoli pari o superiore a 2 e cioè Morganti Yuri, Felici Federico,

Surace Rosario, Serafino Carile Luigi Vincenzo, Trotta Francesco Bruno, Polo Andrea, Scorrano Alessandro, Milici Barbara, Pavone Luigi, Pieretti Andrea, Calomino Pietro, Pucci Massimiliano, Magagnini Andrea, D'Orazio Davide, Torella Amilcare. La richiesta è già stata formulata con apposita istanza di accesso agli atti del 25.1.2023 all. 4 Ricorso principale

Palermo – Roma, 17.3.2023

Avv. Vincenzo Sparti